

DELIBERA N. 148/09/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETA' GRUPPO ROMA RADIO SRL (EMITTENTE RADIOFONICA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "RADIO ITALIA ANNI 60") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2009

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della

Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 29 settembre 2008, n. 133/08/DICAM – PROC. n. 1881/AQ, notificato in data 14 ottobre 2008, con il quale veniva contestata alla società GRUPPO ROMA RADIO S.r.l. avente sede legale e operativa in Roma, Via Tiburtina n. 719 – c.a.p. 00159 / codice fiscale 08607300582 e Partita IVA 02099601003, concessionaria dell'emittente radiofonica locale "RADIO ITALIA ANNI 60" la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver provveduto alla regolare tenuta del registro dei programmi, atteso che all'esito degli accertamenti compiuti, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria ha riscontrato, in data 4 agosto 2008, l'irregolare tenuta del registro dei programmi, avendo accertato la seguente situazione: *"il registro è risultato bollato e vidimato in data 28 febbraio 2008 dal dr. Paolo De Agostini – notaio in Roma al nr. di rep. 49358 – e composto da 500 pagine (numerate dal nr. 2008/1 al nr. 2008/500) recante quale prima annotazione quella del 28 gennaio 2008 (programma "Musicale" orario 00:00:00 – 00:00:19) e quale ultima annotazione quella del 27 luglio 2008/pag. nr. 394 – (programma "Interruzione pubblicitaria" orario 23:47:12 – 23:47:45)";*

RILEVATO che in data 20 novembre 2008 la predetta società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni (datate 30 ottobre 2008), registrate con n. 0073542, affermando quanto segue: *"in risposta alla contestazione 133/08 ricevuta in data 14/10/2008 specifichiamo che la stampa del registro era indietro di 8 giorni ma che in data 4/08/2008, come ogni lunedì, avremmo provveduto all'aggiornamento settimanale come norma di legge.*

Il Gruppo della Guardia di Finanza era presso i ns uffici nella stessa mattinata, bloccando così il lavoro che il ns ufficio addetto avrebbe svolto come di regola.

Per ciò che riguarda la vidimazione delle pagine è da imputare quale errore e ritardo da parte del notaio.

Comunque le pagine stampate e vidimate erano unite l'una all'altra e avevano una corrispondenza temporale continuativa e consequenziale con le date delle registrazioni."

RILEVATO che le giustificazioni fornite dalla Parte *in punto di fatto*, nella sostanza, confermano l'esito dell'accesso ispettivo eseguito in data 4 agosto 2008 dai militari della Guardia di Finanza, nella cui relazione viene puntualmente evidenziata: *"una discrasia temporale"* tra la vidimazione iniziale del registro (28 febbraio 2008), da effettuarsi prima della messa in uso dello stesso, e la prima annotazione sul registro, risultata essere antecedente (28 gennaio 2008); ed il mancato aggiornamento del registro dei programmi, i cui dati devono essere annotati settimanalmente; rilevandosi, altresì, che *l'errore e il ritardo* della vidimazione del registro imputati al notaio non esonerano la società in questione dalla responsabilità circa la corretta tenuta del registro dei programmi;

RILEVATO che, *in punto di diritto*, la società GRUPPO ROMA RADIO S.r.l. non ha sottoposto a questa Autorità alcuna argomentazione;

RILEVATA, pertanto, l'irregolare tenuta del registro dei programmi, avuto riguardo alla continuità temporale della compilazione, tenuto conto che detto registro costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la

programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("obbligo di tenuta del registro dei programmi") ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti "*dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi*" (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscano via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*", pubblicata nella pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223);

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la parte non ha avanzato richiesta di audizione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 9 del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" di cui alla delibera 130/08/CONS del 12 marzo 2008;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta da parte di quest'Ufficio di nuovi controlli in data 12 marzo 2009, prot. n. 0019579, con nota pervenuta in data 27 maggio 2009

registrata con prot. n. 0041643, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria ha trasmesso un'ulteriore relazione, completa di allegati, sull'attività svolta dalla Compagnia di Roma relativamente agli accertamenti effettuati nei confronti della suddetta società, concessionaria dell'emittente televisiva locale: "RADIO ITALIA ANNI 60", dalla quale emerge che l'emittente ha adeguato il proprio comportamento alla vigente normativa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dell'originaria irregolare e non corretta tenuta del registro dei programmi e della successiva ottemperanza alla normativa vigente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la parte ha successivamente adeguato il proprio comportamento alla vigente normativa;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società GRUPPO ROMA RADIO S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), ossia pari al minimo edittale;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art.29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società GRUPPO ROMA RADIO S.r.l. avente sede legale e operativa in Roma, Via Tiburtina n. 719 – c.a.p. 00159 / codice fiscale 08607300582 e Partita IVA 02099601003, concessionaria dell'emittente per la diffusione radiofonica locale "RADIO ITALIA ANNI 60", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/ c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato

dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 148/09/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola